



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
RIMINI

Via Destra del Porto n°149- tel. 0541-50211-fax 0541/54373- cprimini@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 20/2017

Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla Navigazione -

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,

- VISTO** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTE** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTA** la vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- RAVVISATI SUSSISTENTI** i presupposti per addivenire ad un ponderato temperamento tra gli interessi sottesi alla sicura fruizione dell'ambiente marino e costiero e le esigenze nautico – diportistiche correlate agli usi turistico – ricreativi del mare, tipici della stagione primaverile/estiva, ove è consueto il considerevole afflusso dei frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione;
- TENUTO CONTO** che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria I.M., Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;

ORDINA

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1° maggio al 30 settembre, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico incluso, alla foce del torrente Tavollo di Cattolica, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti ed i 500 metri dalla costa, è considerata "fascia di rispetto", interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

'NUMERO BLU' PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza



2. I comandanti/conducenti delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinarie di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.

Articolo 3 (Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.
2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l'attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6 (sei) metri, che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico – costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto summenzionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall'Ente territoriale/locale competente.
4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza.

Articolo 4 (Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, dal 1° maggio al 30 settembre, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 1000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore il **01.05.2017**.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini> alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza n.10/2009 in data 30 marzo 2009, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile. -

Rimini, 28 aprile 2017

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.

| ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE |  |
| DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO | CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011 |
| CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – RIMINI | CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121- 50211- 50228 |
| UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CESENATICO | CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08:00/20:00) tel. 0547/80028 |
| UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA | CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08:00/14:00) tel. 0541/963221 |
| UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RICCIONE | CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08:00/14:00) tel. 0541/644000 |
| UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BELLARIA | CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08:00/14:00) tel. 0541/344471 |
| URGENZA/EMERGENZA SANITARIA | 118 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI | tel. 0541/704147 - 0541/22666 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI CESENATICO | tel. 0547/79110 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI CATTOLICA | tel. 0541/966611 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE | tel. 0541/649444 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI BELLARIA | tel. 0541/34384 |
| POLIZIA MUNICIPALE GATTEO/SAVIGNANO | tel. 0541/809643 - 0541/944533 |
| POLIZIA MUNICIPALE SAN MAURO PASCOLI | tel.0541/936001 |
| POLIZIA MUNICIPALE DI MISANO ADRIATICO | tel. 0541/618423 |
| CARABINIERI | 112 |
| POLIZIA DI STATO | 113 |
| GUARDIA DI FINANZA | 117 |
| CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24) | 115 |
| CAMERA IPERBARICA (RAVENNA) | tel. 0544/500152 |
| CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA) | tel. 051/19980426 – 051/19982562 |
| CAMERA IPERBARICA (REP.SAN MARINO) | Tel. 0549/999630 |

‘NUMERO BLU’ PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’elenco allegato alla presente Ordinanza

